



ISTITUTO COMPrensIVO MAPELLO
Prot. 0002892 del 19/08/2019
01-05 (Uscita)

Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale

approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 47 del 27 giugno 2019

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice");
VISTO il D.LGS. 165/2001 art. 7 cc. 6 e 6bis;
VISTA la circolare DPF n°2/2008 e art. 45 c2. lett. h) del D.I. 129/2019;
CONSIDERATA la delibera n° 16 del 30/01/2019 e l'indirizzo espresso dal Consiglio d'Istituto;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Art.1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento (nel seguito il "Regolamento") disciplina le modalità con le quali l'Istituto Comprensivo di Mapello (nel seguito "Istituto") procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2018 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 di ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
 - (i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
 - (ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
 - (iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
 - (iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. L'attività negoziale dell'Istituto garantirà la qualità delle prestazioni acquisite e dovrà svolgersi nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 comma 1 del Codice di economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E' possibile fare ricorso alle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.
4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di



strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità , l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo o dell'affidamento;

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti , il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale , la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto , assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate , nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di USR Lombardia.

5. L'Istituto, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice, si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

6. L'Istituto ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

7. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice , in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice.

8. Per la definizione di contratti di lavori , servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria , si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice che così statuiscano:

ff) i «contratti sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

ll) «appalti pubblici di lavori» , i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I ;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

pp) i «lavori» comprendono le attività di costruzione , demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere ;per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica . Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e ingegneria naturalistica;

ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria , la locazione o l'acquisto a riscatto , con o senza opzione per l'acquisto , di prodotti . Un appalto di forniture può includere , a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

9. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa , nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.

10. Il presente Regolamento al titolo V disciplina i Contratti con Esperti Esterni.

11. Il presente Regolamento al titolo VI disciplina il Fondo Economico/Minute Spese.



Art. 2 - Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. L'attività negoziale ordinaria dell'Istituto si svolge entro la soglia di riferimento di 40.000 euro per singolo affidamento.
2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici per l'affidamento diretto, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 3 - Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del procedimento e , laddove la natura della prestazione lo richieda , un Direttore dell'esecuzione del contratto , nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato , in conformità alle Linee Guida n . 3 dell'ANAC recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", tra i dipendenti dell'Istituto, così come previamente individuati in apposito elenco approvato dalla Stazione Appaltante , sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Istituto, nonché delle competenze professionali , dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto , dell'esperienza maturata , oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche . La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.
3. Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente Scolastico. Titolare dell'istruttoria è il Dsga o altra persona da lui delegata.
Il Dsga cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
4. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore .
5. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, affidati ad una rete di scopo di scuole, fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato dalla rete e dal RUP interno, nel rispetto delle rispettive competenze.
6. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
7. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.
8. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" . Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà , in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12 del Codice.

TITOLO II

INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 -Indagini di mercato

L'Istituto procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive , le soluzioni tecniche disponibili , le



condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.

1. Le attività poste in essere dall'Istituto in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.
3. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi : valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica /finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.
4. Una volta conclusa l'indagine di mercato, l'Istituto ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 5 - Elenchi di operatori economici

1. L'Istituto può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.
2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti per le categorie di cui all'Allegato A al presente Regolamento.
3. L'Istituto una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti".
4. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, l'Istituto pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
6. L'Istituto procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.
7. In sede di revisione e aggiornamento, l'Istituto procede:
 - (i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;
 - (ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
 - (iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;
 - (iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.L'elenco aggiornato e /o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti".
8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.
9. L'Istituto procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del



primo aggiornamento successivo.

In tale ultimo caso, le istanze di iscrizione sono valutate dall'Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/revisione degli elenchi.

La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo periodo del presente paragrafo.

10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:

(i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;

(ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione.

11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE. L'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa.

12. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, l'Istituto procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Istituto.

13. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte dell'Istituto. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.

14. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente l'Istituto circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. L'Istituto, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.

15. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

- a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;
- b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;
- c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art.110, comma 3 del Codice;
- d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
- f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
- h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
- i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.ù

TITOLO III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 6

Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000

1.L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro può avvenire tramite:

- (i) **affidamento diretto** anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici



(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice);

(ii) **procedura negoziata**, qualora sussistano ragioni di opportunità, debitamente valutate dal Dirigente scolastico.

2. Per affidamenti di importo compreso fra 10.000,00€ e 40.000,00€ la stazione appaltante dovrà predisporre un'indagine di mercato ai fini dell'individuazione dei soggetti affidatari mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del Codice.

Dovrà eseguita la comparazione di tre preventivi, qualora disponibili, ai fini dell'individuazione dell'offerta maggiormente rispondente alle esigenze dell'Istituto.

Sino alla soglia di 10.000,00€ si provvede con **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del Codice, secondo il disposto della normativa di settore e delle Linee Guida ANAC n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del principio di rotazione, libera concorrenza, economicità e efficacia, previa valutazione della situazione di mercato anche attraverso le informazioni desumibili dai portali di *e-procurement* SINTEL e MEPA.

3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:

- (i) l'interesse pubblico da soddisfare;
- (ii) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;
- (iii) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- (iv) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- (v) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- (vi) le principali condizioni contrattuali.

4. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Ai sensi del comma 2, se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo l'Istituto può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

5. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione secondo quanto di seguito indicato:

5.1 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' effettuato un controllo per semestre sui contratti di importo più elevato della fascia sino a 5.000 euro;

5.2. Per lavori, servizi e forniture di **importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro**, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma



14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono effettuati due controlli per semestre sui contratti di importo più elevato estratti a sorte nella fascia compresa fra 5.000 e 20.000 euro.

5.3 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se 10 previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Il possesso della qualificazione SOA per i lavori è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima è già effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

5. L'Istituto motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti secondo le istruzioni operative fornite dalle Linee Guida MIUR trasmesse con Nota 1711 del 28 gennaio 2019:

(i) possesso dell'operatore economico prescelto delle condizioni indicate al paragrafo

6.2. del presente Regolamento;

(ii) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Istituto deve soddisfare;

(iii) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;

(iv) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

(v) rispetto del principio di rotazione.

6. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

7. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 7 - Contraente uscente

1. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

2. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi



praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 8 -Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Istituto, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione di posta elettronica certificata.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Istituto possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 9 -Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento.

TITOLO IV CONTRATTI DI TIPOLOGIE PARTICOLARE

Art. 10 -Contratti di concessione- Predeterminazione del valore economico

1. Il valore economico dei contratti di concessione va indicato in modo esplicito nel bando. Per quanto riguarda la predeterminazione del valore economico dei contratti di concessione, si deve prendere in considerazione l'ipotetico fatturato del destinatario, moltiplicato per il numero degli anni della concessione, e il canone concessorio minimo base dell'offerta, sempre moltiplicato per il numero degli anni della concessione. La durata massima della concessione è di cinque anni.

Art. 11 -Contratti misti - Predeterminazione del valore economico

1. Per quanto riguarda i contratti misti (contratti che possono riguardare ambiti o settori diversi, quali, ad esempio, appalti di beni, servizi e concessioni), si devono prendere in considerazione le regole del settore prevalente in termini di predeterminazione del valore economico del contratto.

Art. 12 -Contratti di sponsorizzazione

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle finalità istituzionali e delle successive condizioni.

1. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

2. I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

- a) beni voluttuari in genere;
- b) produzioni per le quali è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;



- c) aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei Paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).
3. Nella individuazione degli sponsor, hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle tematiche proprie della scuola e della cultura.
4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti e rispetto della dignità scolastica, e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni della scuola.
5. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Poiché tale comunicazione è da considerarsi non conforme al quadro normativo, ne consegue il dovere, per le Amministrazioni scolastiche, di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
6. Ogni contratto di sponsorizzazione ha di norma durata annuale, salvo diversa delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 c. 1 lett. d) D.I. n. 129/2018.
7. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve comunicare alla scuola:
- a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
 - b) la esplicita intenzione e le finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
 - c) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.
8. Il Consiglio d'Istituto demanda al Dirigente Scolastico il compito di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende effettuare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto, che sarà successivamente sottoposto al Consiglio di Istituto per la relativa ratifica, con i seguenti limiti:
- a) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola;
 - c) nella scelta degli sponsor, si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che, per finalità statutarie e per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
9. A norma di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a € 40.000,00, mediante dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del D.L.vo n. 50/2016 (motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione).
10. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e a sue spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di



lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

TITOLO V
CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI
Art. 13 -Finalità ed ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli art. 44 e 45, comma 2, lettera h, del Decreto Interministeriale n. 129/18, le procedure e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici o programmi di ricerca e sperimentazione.

2. La finalità che si intende perseguire è quella di garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione della spesa per gli stessi, stabilendo il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, su proposta del Collegio dei docenti, e in base alla Programmazione dell'Offerta Formativa per il personale docente nonché, per il personale ATA, in base alla programmazione delle attività formative di aggiornamento professionale inserita nell'annuale piano delle attività, l'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tale scopo il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

4. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi degli art. 44 e 45, c. 2, lettera h, del Decreto interministeriale n.129/18, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o per coincidenza con altri impegni di lavoro del medesimo personale.

5. La scuola deve rispettare quanto previsto in relazione alle collaborazioni plurime di cui all'art. 35 del CCNL 29-11-2007 *"I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti, deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio ed è autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio"*.

Tale possibilità è offerta anche al personale A.T.A in virtù dell'art. 57 del CCNL 29-11-2007: *"Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola."*

Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi"

In questi casi, il collaboratore non è considerato un esperto esterno, neppure ai fini del compenso, ferma restando la sussidiarietà del ricorso a simile collaborazione e l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico competente.

6. Sono esclusi dalla previa autorizzazione del Dirigente Scolastico gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 53 c. 6 lett. f bis) del d.lgs. 165/2001 (attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica).

7. Il Dirigente Scolastico procede prioritariamente alla selezione tra il personale interno dell'Istituzione Scolastica con procedura comparativa delle istanze pervenute a seguito di



pubblicazione di avviso.

8. Per il personale interno della Scuola si procede alla selezione conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento di Istituto attraverso **circolare interna** con la quale si richiede **l'eventuale disponibilità alla selezione**. La circolare, pubblicata sul sito dell'Istituzione scolastica indicherà: oggetto della prestazione, tempi di attuazione, durata del contratto, compenso massimo previsto, requisiti e criteri, modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

9. In caso di individuazione di personale relativamente ai progetti PON si richiama la circ. MIUR 0038115 del 18.12.2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE:

“La scelta del personale interno deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione degli incarichi e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito a seguito dell’espletamento di una specifica procedura di selezione interna o, anche, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. La designazione va formalizzata con specifica delibera e deve emergere nel verbale del Collegio dei docenti. Per quanto riguarda il personale ATA la designazione può avvenire nell’ambito della proposta del Piano di lavoro annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico. Sono fatti salvi quei compiti esclusivamente di competenza del DS e del DSGA, salvo delega. I compensi per il personale coinvolto in quest’area (DSGA, ATA, eventuale personale docente), sono quelli previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria”.

10. Nel caso in cui si riscontri **l'impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno** (perché non sia stata presentata alcuna istanza o le istanze presentate siano state escluse), il Dirigente Scolastico **procede alla pubblicazione dell'avviso rivolto in via prioritaria al personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime)**. Solo al termine di tale criterio procederà con bando rivolto agli esperti esterni o, laddove si ritenga che le prestazioni di cui si necessita assumano i caratteri di un vero e proprio “appalto di servizi”, indirà un’apposita procedura di affidamento disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici ai sensi del d.lgs.50/2016.

Art. 14 -Presupposti di legittimità

1. Nel conferimento dell’incarico, si tiene conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

2. Riguardo alla necessità di una *“particolare e comprovata specializzazione universitaria”*, ferme restando le esclusioni previste per tale requisito, si tiene conto di quanto stabilito dalle Circolari n. 5/2006 e n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che evidenziano come la normativa ponga l’accento sulla qualità della prestazione: *per quanto concerne il requisito della particolare professionalità, l’utilizzo dell’espressione “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria” deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente all’oggetto dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale”* (Circ. n. 2/2008).

Art. 15 -Modalità di selezione

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di quanto previsto nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo e nel sito web dell’Istituto.

2. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché la tipologia e l’elenco dei contratti che si intende stipulare.



3. Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani, ai programmi o all'ambito disciplinare;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e/o il numero delle ore di attività;
- d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- e) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate;
- f) il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- g) l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
- h) la dichiarazione dell'interessato, se si tratta o meno di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e della sua precisa posizione giuridica e fiscale.

4. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, i candidati devono in ogni caso:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UE;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

5. Il Dirigente Scolastico potrà a sua discrezione avvalersi della collaborazione di un'apposita commissione dallo stesso nominata per le valutazioni del caso. Il principio fondamentale per la selezione e l'individuazione dell'esperto sarà quello della valutazione comparativa, secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 16.

Art. 16 -Esclusioni

1. L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che consenta il raggiungimento del fine comportando un costo equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria (Circ. 2/2008);
- b) qualora non fosse presentata alcuna domanda a seguito dell'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento, oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) quando si renda necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura.

Art. 17 -Criteri di scelta del contraente

1. Nelle procedure di comparazione, ai fini del conferimento dell'incarico, si farà riferimento ai seguenti criteri di selezione, fatti salvi eventuali specifici criteri deliberati dal Collegio dei docenti per determinate attività:



- a) l'aderenza del progetto al PTOF e la qualità dell'offerta a giudizio del Dirigente Scolastico o di un'apposita commissione dallo stesso nominata;
 - b) i titoli di studio e le specializzazioni;
 - c) le esperienze lavorative nel settore;
 - d) le pubblicazioni, i master e gli stage nel settore di pertinenza.
2. In caso di richiesta economica: il corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione, con considerazione e analisi del rapporto qualità/prezzo della singola offerta.
3. Per gli incarichi relativi ai PON, valgono i seguenti criteri:
- a) esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
 - b) esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
 - c) esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza;
 - d) possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento;
 - e) possesso di laurea specifica;
 - f) pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza.
4. Le voci riportate, puramente indicative, possono essere variate e/o aumentate in funzione delle specifiche esigenze e secondo eventuali disposizioni e istruzioni attuative relative alle annualità di riferimento. In tal caso, la valutazione comparativa è operata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
Si considera sempre per semplificazione delle operazioni un punteggio massimo di 100.

Art. 18 -Autorizzazione dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica e di altra scuola, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, nei casi previsti dall'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

Art. 19 -Determinazione del compenso

1. Il compenso attribuibile deve tener conto:
 - a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o all'associazione;
 - b) delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o dall'associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
3. Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente per l'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti per specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
4. È fatto divieto di anticipazione di somme (salvo particolari casi ed esigenze).
5. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

6. Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

- **personale interno** (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, impegnato in attività con gli alunni): il compenso specificato nella



tabella allegata al C.C.N.L. in vigore.

- **personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività:** con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL: l'art. 2233 del Codice civile precisa che in ogni caso il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificarne il superamento, nello stabilire il compenso, si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, nell'affidare l'incarico, sarà necessario motivarlo adeguatamente, in quanto le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggiore compenso.

Art. 20 -Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
2. Il contratto deve essere sottoscritto da entrambi i contraenti.
3. Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) parti contraenti;
 - b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c) durata del contratto, con indicazione del termine iniziale e finale;
 - d) entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - e) luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - f) impegno, da parte del collaboratore, di presentare una relazione illustrativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);
 - g) acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva, da parte dell'Istituto, dei risultati dell'incarico;
 - h) spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
 - i) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - j) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - k) la previsione che le sospensioni della prestazione, da parte del collaboratore, comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione;
 - l) informativa per il trattamento dei dati personali.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal Direttore



SGA ed è soggetta agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

Art. 21 -Rescissione del contratto

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che, dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni, queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, alla risoluzione unilaterale del contratto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.
3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto.
4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 22 -Valutazione della prestazione

1. L'Istituto effettua una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento o altri strumenti di valutazione stabiliti dal Dirigente Scolastico. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

TITOLO VI FONDO ECONOMALE GESTIONE DELLE MINUTE SPESE

I presenti articoli disciplinano le modalità di utilizzo delle minute spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti al buon funzionamento dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 21 del D.A. 7753/2018, recependo altresì la normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come interpretata dall'A.N.AC. con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (da ultimo aggiornata con Delibera A.N.AC. n. 556 del 31 maggio 2017).

Art. 23 -Competenze del Dsga in ordine alla gestione del fondo delle minute spese

Le attività negoziali inerenti la gestione delle minute spese sono di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'art. 44 3° comma del D.A. 7753/2018. Per tali attività non sussiste l'obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del DURC (documento unico regolarità contributiva).

Art 24 – Costituzione del fondo delle minute spese

1. L'ammontare del fondo delle minute spese, considerato che l'istituzione scolastica risulta funzionante su più plessi e in comuni diversi, è stabilito per ciascun esercizio finanziaria ordinariamente in € 1.500,00 mediante singole anticipazioni al Dsga di € 300,00 ciascuna;
2. Il Consiglio d'Istituto, in caso di necessità e previa richiesta del Dirigente Scolastico, può innalzare i limiti di cui al punto 1), con apposita delibera;
3. Tale fondo, all'inizio dell'esercizio, è anticipato al Dsga, con mandato in partita di giro, con imputazione all'Aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale.
4. Il Dsga provvede con l'utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro il limite massimo, per ciascun importo, di € 300,00.

Art. 25 – Utilizzo del fondo delle minute spese

A carico del fondo minute spese il Dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:



- spese postali e telegrafiche
- carte e valori bollati
- spese di registro e contrattuali
- biglietti e/o spese di mezzi di trasporto
- abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale
- minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica;
- imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura di pagamento ordinaria senza incorrere nell'interesse dimora;
- minute spese di cancelleria;
- minute spese per materiali di pulizia
- spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente.

Art. 26 – Limiti e divieti sull'utilizzo del fondo delle minute spese

Si precisa che l'importo della singola spesa minuta non può, in ogni caso, superare il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante (D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.) e il limite giornaliero di € 1.500,00 di cui alla Delibera A.N.AC. n. 556 del 31 maggio 2017.

E' vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

Art. 27 – Pagamento delle minute spese

I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Dsga.

Ai buoni di pagamento devono essere allegate le giustifiche delle spese: fattura, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c/postale, ricevuta di bonifico bancario, etc.

Il buono di pagamento deve essere sottoscritto dal creditore.

Le minute spese possono essere gestite anche tramite carte di debito prepagate ai fini di una migliore tracciabilità della spesa.

Ai fini della rendicontazione farà fede l'estratto conto bancario della carta di debito.

Art. 28 – Reintegro del fondo minute spese

Durante l'esercizio finanziario, fondo minute spese è reintegrabile.

La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all'ordine del Dsga, tramite bonifico sul c/c bancario, e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.

Art. 29 – Scritture economali

Il Dsga deve impiantare il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite.

Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa e il conto/sottoconto è collegato.

Art. 30 – Chiusura del fondo minute spese

Alla chiusura dell'esercizio la somma messa a disposizione del Dsga rimasta inutilizzata deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all'Aggregato di spesa A01 Funzionamento amministrativo generale.

Art. 31 – Nomina incaricati e sostituti

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi può nominare uno o più soggetti delegati a sostituirlo in caso di assenza e/o impedimento.



Art. 32 – Controlli

Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte del Dirigente Scolastico e dei Revisori dei Conti.

Art. 33 – Altre disposizioni

Per quanto non previsto dai presenti articoli si fa espresso riferimento al D.A. 7753/2018 ed alla normativa vigente in materia.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti precedenti (il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture precedente, Regolamento esperti esterni e Minute spese).

Art. 35 -Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.



ALLEGATO A

CATEGORIE DELL'ALBO FORNITORI D'ISTITUTO

- a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, altre attrezzature d'ufficio
- b) Acquisti di generi di cancelleria
- c) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito di progetti europei
- d) Materiale d'ufficio, di cancelleria, registri e stampati
- e) Materiale di pulizia per i locali scolastici e materiale igienico sanitario
- f) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico
- g) Libri, periodici e pubblicazioni
- h) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d'ufficio in genere, ecc.
- i) Servizi di tipografia e stampa
- l) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze
- m) Servizi di assicurazione
- n) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione
- o) Servizi di autotrasporto per visite guidate
- p) Servizi per i corsi di formazione del personale
- q) Noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari
- r) Servizi di telefonia fissa e mobile
- s) Servizi postali e telegrafici
- t) Servizi di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
- u) Servizi di progettazione, anche formativa
- v) Servizi informatici e digitali (inclusi domini e siti web)
- z) Servizi di consulenza (anche in materia di sicurezza e privacy) e incarichi di collaudo.